

IRES/IRPEF

1. Imposta sulle transazioni finanziarie – (DM 2/2/2013)
2. Fusione internazionale e deducibilità delle perdite (Corte di giustizia europea C-123/11)
3. Trattamento spese di manutenzione (Cass. 2906/13)

IVA

4. Diritto alla detrazione dell'imposta (Corte di giustizia europea C-104/12)

VARIE

5. Chiarimenti su quesiti posti dalla stampa specializzata (Circ. 1/E)
6. Imposta di bollo virtuale – Proroga termine dichiarazione (DPCM 21/1/2013 e Ris. 14/E)
7. TARES - Modello di regolamento comunale - Linee guida e allegati (Doc. Dip. Finanze)

INTERNAZIONALE

8. UE - Codice del contribuente e codice fiscale comunitario – Consultazioni
9. OCSE – Studio sull'evasione connessa all'uso di registratori fiscali

ATTIVITA' DELL'AREA

10. Incontri e contatti con l'Amministrazione finanziaria
11. Incontri sul territorio

1. Imposta sulle transazioni finanziarie

La legge di stabilità 2013 (L.n. 228 del 2012) ha introdotto – all'art. 1, commi da 491 a 500 – l'imposta sulle transazioni finanziarie. Questa imposta trova applicazione a decorre dal 1° marzo 2013 per alcune tipologie di operazioni e dal 1° luglio 2013 per le rimanenti. La modalità applicative sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio scorso, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 50 del 28 febbraio 2013.

L'imposta si applica:

- a) ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi (comma 491);
- b) alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari (comma 492);
- c) alle operazioni c.d. ad alta frequenza (comma 495).

a) Operazioni su azioni e strumenti finanziari partecipativi

Dal 1° marzo 2013, l'imposta si applica ai trasferimenti di proprietà:

- di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, di cui all'art. 2346, co. 6, c.c., emessi da società residenti (si fa riferimento alla sede legale) nel territorio dello Stato. Sono soggetti ad imposizione anche le azioni e gli altri strumenti finanziari partecipativi emessi per effetto della conversione, scambio o rimborso di obbligazioni, ad eccezione delle azioni di nuova emissione;
- di titoli rappresentativi di tali strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente il titolo rappresentativo;

L'articolo 15 del decreto prevede una lunga serie di esclusioni dall'applicazione dell'imposta ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari (di cui al comma 491), nonché operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari (di cui al comma 492). Tra le altre esclusioni, si segnalano:

- le operazioni di acquisto di azioni di nuova emissione e conversione di obbligazioni in azioni di nuova emissione;
- i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà, sia inferiore a 500 milioni di euro.

La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore della transazione costituito dal valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto.

Le aliquote d'imposta sono differenziate nel tempo. In particolare, per il 2013 si applica l'aliquota pari a 0,22%, ai trasferimenti che non avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione; a 0,12% ai trasferimenti in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Dal 2014, tali aliquote sono ridotte rispettivamente a 0,20% e a 0,10%.

L'imposta è dovuta dall'acquirente, indipendentemente dalla sua residenza e dal luogo di conclusione del contratto. Per acquirente si intende il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà; in presenza di un mandato, anche senza rappresentanza, il mandante è considerato l'acquirente.

Decreto attuativo della nuova imposta - DM 21 febbraio 2013

Operazioni su azioni e strumenti finanziari partecipativi

La base imponibile per queste operazioni è il valore delle transazioni



Sebbene l'acquirente sia il soggetto passivo d'imposta, al versamento della stessa provvedono le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, nonché gli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione di tali operazioni, compresi i notai che intervengono nella formazione o autentica degli atti relativi alle operazioni e gli intermediari non residenti.

L'imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni o degli strumenti finanziari. Un apposito Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate disciplinerà le modalità di adempimento, nonché gli obblighi dichiarativi.

b) Operazioni su strumenti finanziari derivati

In relazione a questa tipologia di strumenti finanziari, la nuova imposta si applica, in misura fissa, alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2013.

In particolare, sono imponibili:

- le operazioni su strumenti finanziari derivati, sia se negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, sia se sottoscritti o negoziati al di fuori di tali mercati, che abbiano come sottostante prevalente uno o più degli strumenti finanziari menzionati al punto a) precedente¹, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più di tali strumenti finanziari;
- le operazioni su valori mobiliari che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari menzionati al punto precedente, o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più di tali strumenti finanziari, inclusi warrants, covered warrants e certificates.

L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo in cui la transazione è conclusa e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

Anche per questa tipologia di operazioni si applicano le esclusioni contemplate all'articolo 15 del decreto attuativo.

Giova, in particolare, ricordare che, anche a seguito delle sollecitazioni di Confindustria, l'imposta non si applica ai derivati di copertura.

Soggetti passivi sono le controparti dell'operazione. Anche in queste ipotesi, al versamento dell'imposta provvedono le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, nonché gli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione di tali operazioni, compresi i notai che intervengono nella formazione o autentica degli atti relativi alle operazioni e gli intermediari non residenti.

L'imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di conclusione del contratto, per le operazioni su strumenti derivati, e del trasferimento della titolarità, per le operazioni sui valori mobiliari.

L'imposta, applicata in misura fissa, varia a seconda della tipologia del contratto, sulla base del valore nozionale dello stesso. L'ammontare per ciascuna operazione è individuato nella tabella allegata alla legge n. 228

Operazioni su strumenti finanziari derivati

L'imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di conclusione del contratto

¹ Si tratta, come indicato, delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi, di cui all'art. 2346, co. 6, c.c., emessi da società residenti (si fa riferimento alla sede legale) nel territorio dello Stato. Sono soggetti ad imposizione anche le azioni e gli altri strumenti finanziari partecipativi emessi per effetto della conversione, scambio o rimborso di obbligazioni, ad eccezione delle azioni di nuova emissione.

del 2012; la base imponibile è ridotta di un quinto se le operazioni avvengono in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

c) **Operazioni ad alta frequenza**

Le operazioni ad alta frequenza relative alle azioni ed agli strumenti finanziari elencati alla precedente lettera a) e agli strumenti derivati di cui alla lettera b) sono operazioni generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla cancellazione ed alla modifica di ordini, con un intervallo minimo non superiore al mezzo secondo.

Tali operazioni sono soggette ad imposta proporzionale. L'imposta è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini, ovvero, secondo il decreto attuativo, il soggetto che immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni.

La base imponibile è costituita dal valore degli ordini annullati e modificati che eccedono la soglia del 60% rispetto al valore degli ordini immessi e modificati, con riferimento ai singoli strumenti finanziari e per singola giornata di negoziazione.

L'aliquota d'imposta è pari allo 0,02%. L'imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di invio, cancellazione o modifica degli ordini.

In relazione a quest'ultima tipologia di operazioni, l'imposta decorre:

- dal 1° marzo 2013, limitatamente alle operazioni ad alta frequenza relative a trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi;
- dal 1° luglio 2013, in relazione alle operazioni ad alta frequenza relative a operazioni su strumenti finanziari derivati.

Operazioni ad alta frequenza

2. Fusione internazionale e deducibilità delle perdite

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che non è in contrasto con la libertà di stabilimento (artt. 49 e 54 TFUE) la normativa di uno Stato membro che escluda la possibilità per una società residente di dedurre dal proprio reddito, a seguito di una fusione transfrontaliera, le perdite fiscali passate relative ad una società controllata stabilita in un altro Stato membro e non più operativa, mentre tale possibilità è ammessa nel caso di fusione con una controllata residente.

La Corte specifica che tale divieto di deduzione delle perdite risulterebbe incompatibile con il diritto dell'Unione nel caso non consentisse alla società controllante residente di provare che la società incorporata comunitaria ha esaurito le possibilità di contabilizzare tali perdite e che non vi è la possibilità di contabilizzare tali perdite a titolo di esercizi futuri, né da parte della società estera né da un terzo.

La questione riguardava il caso di una società finlandese specializzata nel commercio di immobili che provvedeva all'incorporazione della controllata svedese non più operativa a seguito delle rilevanti perdite commerciali conseguite.

Come chiarito da consolidata giurisprudenza della Corte (sentenze Mark & Spencer C-446/04, Saint Gobain ZN C-307/97, Centros C-212/97) i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal tratto devono soddisfare quattro condizioni:

Sentenza Corte di giustizia europea 21 febbraio 2013, causa C-123/11

- devono applicarsi in modo non discriminatorio;
- essere giustificati da motivi imperativi di interesse pubblico;
- essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito;
- non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di quest'ultimo (proporzionalità).

I governi che hanno presentato osservazioni dinanzi la Corte (Germania, Italia, Regno Unito e Finlandia) hanno osservato che:

- la libertà di stabilimento non è applicabile nel caso di specie perché la società incorporata aveva cessato l'attività prima della fusione e che la fusione era motivata esclusivamente dal perseguimento di un vantaggio fiscale;
- non esiste alcuna discriminazione perché anche nel caso di fusione domestica nel diritto finlandese sarebbe preclusa all'incorporante la deduzione di perdite fiscali dell'incorporata residente, dove sia accertato che la fusione è motivata esclusivamente dall'ottenimento di un vantaggio fiscale;
- la differenza di trattamento è giustificata dalla necessità di preservare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri e di impedire i rischi di duplice uso delle perdite e di evasione fiscale.

La Corte osserva che la circostanza che un'operazione di fusione sia esclusivamente motivata da ragioni fiscali e che, in tal modo, le società interessate cerchino di sottrarsi abusivamente all'applicazione della loro normativa nazionale non può, da sola, comportare l'esclusione dall'applicazione della normativa europea sulla libertà di stabilimento. Tale ultimo punto va distinto dalla diversa questione se uno Stato membro possa adottare misure atte, nel rispetto del Trattato, ad impedire che i suoi cittadini tentino di sottrarsi abusivamente alla legge nazionale.

Con riferimento all'inesistenza di un trattamento discriminatorio la Corte precisa di non avere elementi a sufficienza per accertarlo, precisando che spettava al giudice nazionale di rinvio valutarne l'esistenza.

Nel merito la Corte ha accolto gli elementi di giustificazione dell'ostacolo alla libertà (lotta all'evasione, ripartizione del potere impositivo fra Stati), ritenendo che la normativa finlandese persegue obiettivi legittimi, compatibili con il Trattato e riconducibili a ragioni imperative di interesse generale, nonché idonei alla realizzazione dei suddetti obiettivi.

La Corte ha però precisato che la normativa finlandese violerebbe il principio di proporzionalità, nel caso in cui la controllata avesse esaurito le possibilità di contabilizzare le perdite esistenti in Svezia e che spetta all'incorporante l'onore di provare tale fattispecie.

Nel caso in cui fosse autorizzato la contabilizzazione delle perdite fiscali dell'incorporata svedese da parte dell'incorporante, la Corte precisa che si dovrebbero seguire regole che evitino una disparità di trattamento rispetto alle regole applicabili nel caso di fusione "domestica".

La circostanza che una fusione sia motivata esclusivamente da ragioni di carattere fiscale non può, di per sé, escludere l'applicazione della normativa sulla libertà di stabilimento

3. Trattamento spese di manutenzione

La Cassazione con la sentenza n. 2906/13 ha chiarito il trattamento tributario delle spese di manutenzione dedotte ai fini IRPEG con riferimento all'anno di imposta 1995 ai sensi dell'art. 67, comma 7 del TUIR ante riforma

Tremonti, ribadendo implicitamente la necessità di una riforma della giustizia tributaria.

La questione verteva su una contestazione mossa nei confronti di un'impresa che aveva dedotto in 5 anni la quota delle spese di manutenzione eccedente il 5% dei beni materiali ammortizzabili (quale risulta all'inizio dell'esercizio nel registro dei cespiti ammortizzabili), benché in realtà la società avesse patrimonializzato tale quota sui beni immobili, senza però sottoporli all'ordinarie regole fiscali di ammortamento (deducibile il 3% del costo storico).

La Commissione regionale del Lazio aveva respinto la contestazione degli uffici sostenendo che l'Agenzia non avesse sufficientemente dimostrato perché le spese di manutenzione erano state considerate incrementative del valore degli immobili, e quindi riconducibili alle più restrittive regole di ammortamento di tali cespiti, e non riconducibili alle spese di manutenzione eccedenti il limite del 5%.

La Cassazione ha cassato la sentenza rinviandola alla Commissione regionale competente, in diversa composizione, sostenendo che il giudice di appello aveva commesso un errore logico-giuridico di falsa applicazione della norma fiscale perché non aveva considerato che era stata la stessa contribuente, capitalizzando tali spese di manutenzione sui cespiti, a dichiarare le stesse come spese incrementative (posto che solo tali spese possono essere capitalizzate). Nessun ulteriore onere di prova era richiesto all'Agenzia delle Entrate.

La Corte ha chiarito che il giudice doveva attenersi al testo dell'art. 67 del vecchio TUIR (sostanzialmente riprodotto nell'attuale testo dell'art. 102, comma 6 del nuovo TUIR post riforma Tremonti) che prevede la regola della deducibilità in 5 anni della quota delle spese di manutenzione eccedente il 5% solo per le spese che non sono imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Diversamente le spese capitalizzate seguono le regole di deduzione di tali beni.

4. IVA - Diritto alla detrazione dell'imposta

La Corte di giustizia europea, in una controversia avente ad oggetto la possibilità per una società di detrarre l'imposta afferente le spese legali per la difesa personale degli amministratori, accusati di infrazioni riconducibili al loro comportamento personale, fornisce utili indicazioni per delineare i principi che sovrintendono al diritto di detrazione dell'imposta.

In particolare, ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione è necessario un nesso diretto e immediato tra la prestazione di servizio reso e il complesso dell'attività economica imponibile esercitata dall'impresa che intende detrarre l'imposta. Nella valutazione della presenza di questo nesso diretto ed immediato occorre, tuttavia, tener conto della causa per la quale una determinata prestazione è stata acquisita, per accertare se l'acquisto sia stata effettuato ai fini dell'attività imponibile esercitata dall'impresa o meno.

Secondo la Corte, le prestazioni di servizi forensi, volte ad evitare sanzioni penali nei confronti degli amministratori di un'impresa soggetta ad imposta, non conferiscono all'impresa stessa il diritto di portare in detrazione, quale imposta a monte, l'IVA dovuta sulle prestazioni rese dagli avvocati difensori.

Sentenza Corte di Cassazione 27 febbraio 2013, n. 2906

Sentenza Corte di giustizia europea 21 febbraio 2013, causa C-104/12



5. Chiarimenti su quesiti posti dalla stampa specializzata

Con la circolare n. 1/E del 15 febbraio, l'Agenzia delle entrate fornisce la consueta panoramica delle principali indicazioni che ha fornito nel corso degli incontri organizzati nelle prime settimane dell'anno con la stampa specializzata.

Di seguito si fornisce una sintesi delle indicazioni di maggiore interesse.

Accertamento

- Autotutela. Con riferimento all'istituto dell'autotutela (art. 2-quater, DL n. 564 del 194 e DM n. 37 del 1997), è chiarito che l'amministrazione finanziaria può procedere all'annullamento totale o parziale dell'atto impositivo, senza necessità di istanza di parte, qualora l'atto o la pretesa impositiva risultino illegittimi o infondati.

Qualora i vizi incidano sulla validità dell'atto impositivo, causandone la carenza di uno dei requisiti essenziali previsti dall'art. 42 del DPR n. 600 del 1973, l'ufficio ha la facoltà di annullare l'atto invalido e di emetterne uno nuovo (nel rispetto dei termini di decadenza dell'attività di accertamento).

Nel caso in cui, invece, i vizi non incidano sulla validità dell'atto, l'ufficio può procedere a rettificare la pretesa impositiva con un'autotutela parziale, da comunicare al contribuente secondo le prescrizioni dell'art. 4 del DM n. 37 del 1997. L'atto di autotutela parziale non rappresenta un atto sostitutivo di quello annullato, ma è una rettifica dell'originaria pretesa impositiva. Conseguentemente, i termini per la presentazione del ricorso decorrono dalla notifica dell'atto originario.

IVA

- IVA per cassa e cessione del credito. Secondo l'Agenzia delle entrate, nel caso di operazioni con IVA ad esigibilità differita (sia se soggette al regime di cui all'art. 32-bis del DL n. 83 del 2012 – definitivamente operativo, a seguito della definitiva conclusione della Procedura di Consultazione del Comitato IVA, prevista dall'art. 167-bis della direttiva 2006/112/CE – sia se rientranti nel novero delle operazioni disciplinate dall'art. 6, comma 5 del DPR n. 633 del 1972), la cessione del credito (pro soluto o pro solvendo) non realizza i presupposti dell'esigibilità dell'imposta. In altri termini, l'incasso del corrispettivo per la cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie ed il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente al momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito.
- IVA per cassa e pagamento non in contanti. Nel caso di pagamento del corrispettivo con mezzi diversi dal denaro contante – ad esempio, mediante bonifico bancario – lo stesso si considera incassato nel momento in cui si consegue l'effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l'accredito sul conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso l'invio del documento contabile da parte della banca. Si tratta della cosiddetta "data disponibile", che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.

Circolare Agenzia delle entrate 15 febbraio 2013, n. 1/E

Nella circolare si forniscono alcune utili indicazioni circa l'applicazione del regime dell'IVA per cassa

- IVA per cassa ed operazioni internazionali. Il regime dell'IVA per cassa di cui all'art. 32-bis del DL n. 83 del 2012 non opera con riferimento alle singole operazioni, ma all'attività nel suo complesso, cioè all'insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente. Di conseguenza, il differimento della detrazione dell'IVA al momento del pagamento del prezzo riguarda tutti gli acquisti, e cioè anche per quelli relativi ad operazioni attive escluse dall'IVA per cassa, a meno che queste ultime e i relativi acquisti costituiscono, ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 633 del 1972, attività separate. Non è pertanto, possibile gestire separatamente le operazioni attive/passive escluse dal regime IVA per cassa, qualora queste non possano configurare una attività separata ai sensi del citato articolo 36.

BLACK LIST

- Deducibilità costi. L'Agenzia delle entrate affronta nuovamente il caso in cui un'impresa che effettua degli acquisti da fornitori "black list", dapprima ometta di indicare separatamente i relativi importi nella dichiarazione dei redditi nel periodo di riferimento e, successivamente, in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, riesca a dimostrare l'esistenza di una delle esimenti richiamate nell'articolo 110, comma 11 del TUIR.

In tal caso, riprendendo quanto già affermato nella circolare n. 46/E del 3 novembre 2009, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, pur essendo ammessa la deducibilità di tali costi, è comunque applicabile la sanzione proporzionale di cui all'art. 8, comma 3-bis del D.Lgs. n. 471 del 1997, pari al 10% dell'importo complessivo dei costi non indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro.

In caso di omissione in dichiarazione dell'indicazione separata dei costi black list, l'Agenzia conferma quanto già indicato nella circolare n. 46/E del 2009

6. Imposto di bollo virtuale – Proroga termine dichiarazione

Il DPCM del 21 gennaio 2013 ha disposto la proroga del termine di presentazione della dichiarazione annuale prevista dall'articolo 15 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, relativa al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale.

In particolare, il termine di presentazione della dichiarazione degli atti e documenti soggetti ad imposta di bollo assolta in modo virtuale, riferita all'anno 2012, è prorogato fino al 31 marzo 2013.

Con riferimento all'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo relativo alla prima scadenza bimestrale dell'anno, l'articolo 2 di tale decreto ha inoltre previsto che, ferme restando le scadenze bimestrali disposte dall'articolo 15, comma 4 del DPR n. 642 del 1972, per i soggetti individuati dall'articolo 15-bis dello stesso decreto, limitatamente all'anno 2013, l'obbligo di pagamento alla prima scadenza bimestrale è assolto con il versamento dell'importo corrispondente alla rata dell'imposta riferibile al primo bimestre dell'anno solare 2012 o, in mancanza, pari ad un sesto dell'imposta dovuta sugli atti e documenti che si presume verranno emessi durante l'anno.

Con riferimento all'entità del versamento effettuato nel 2012 da considerare quale riferimento per il primo versamento bimestrale 2013, l'Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 14/E del 27 febbraio, ha precisato quanto segue.

DPCM 21 gennaio 2013 e risoluzione Agenzia delle entrate 27 febbraio 2013, n. 14/E

Per il calcolo dell'imposta da versare entro il 28 febbraio 2013, l'importo liquidato dall'ufficio per il primo bimestre 2012 deve essere assunto senza tener conto delle somme scomputate, in sede di versamento, per l'acconto sull'imposta di bollo versato nel 2011, né di eventuali differenze a debito o a credito derivanti dalla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno 2011.

I soggetti che non hanno ricevuto la liquidazione della rata di febbraio 2012 da parte degli uffici, in quanto non risultavano in possesso dell'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, calcolano l'importo da versare in misura pari ad un sesto dell'imposta dovuta sugli atti e documenti che si presume verranno emessi durante l'anno.

In ogni caso, secondo l'Agenzia delle entrate, dal versamento dell'imposta da effettuare entro il 28 febbraio 2013, può essere scomputato l'acconto versato nel 2012.

7. TARES - Modello di regolamento comunale - Linee guida e allegati (Doc. Dip. Finanze)

L'art. 14 del DL 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto Salva Italia) ha introdotto un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES), che sostituisce dal 1° gennaio 2013 i seguenti tributi comunali per lo smaltimento dei rifiuti urbani:

- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o TARSU,
- Tariffa di igiene ambientale o TIA1,
- Tariffa integrata ambientale o TIA2.

Il Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale: ha pubblicato il 7 febbraio scorso un prototipo di Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) cui gli enti locali possono far riferimento nella redazione dei loro regolamenti.

Il nuovo tributo presenta diverse criticità legate a:

- la complessità e scarsa sistematicità delle disposizioni che in passato hanno regolato l'applicabilità alle aree industriali di un tributo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani,
- l'impatto delle modifiche apportate all'art. 14 dalla Legge di stabilità 2013,
- la destinazione del tributo anche alla copertura degli altri servizi comunali indivisibili (es. polizia locale, anagrafe, illuminazione pubblica, istruzione pubblica, ecc..).

Confindustria sta lavorando ad un documento di osservazioni da presentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze sul prototipo di Regolamento Tares per segnalare le criticità che meritano una revisione a livello centrale, senza delegare il compito ai singoli comuni.

Modello di regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della TARES, pubblicato il 7 febbraio dal Dipartimento delle finanze

8. UE - Codice del contribuente e codice fiscale comunitario – Consultazioni

Nella sua comunicazione COM(2012) 722 final dello scorso 6 dicembre al Parlamento europeo, relativa ad un piano di azione per rafforzare la lotta alla frode e all'evasione fiscale, la Commissione europea ha avanzato, tra le altre, proposte relative a:

- la possibilità di redigere un "codice dei contribuenti". Questo codice dovrebbe individuare le "best practices" per migliorare il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti degli Stati membri, al fine di assicurare maggiore trasparenza sui diritti e gli obblighi dei contribuenti stessi e migliorare il servizio delle amministrazioni.
- la possibilità di introdurre un codice fiscale europeo (European Tax Identification Number – EU TIN) al fine di identificare in modo più semplice i contribuenti a livello comunitario e facilitare lo scambio di informazioni automatico tra le amministrazioni fiscali dei Paesi comunitari.

Al fine di ottenere, su entrambe le ipotesi, contributi da tutti i soggetti interessati, in modo da addivenire a proposte più concrete, la Commissione europea ha indetto due specifiche consultazioni pubbliche.

Il termine per fornire contributi alla Commissione europea su entrambe le ipotesi è fissato al 17 maggio p.v.

La commissione europea ha indetto due consultazioni pubbliche riguardo a:
-la possibilità di redigere un codice dei contribuenti;
-la possibilità di prevedere un codice fiscale comunitario per tutti i contribuenti

9. OCSE – Studio sull'evasione connessa all'uso di registratori fiscali

L'OCSE ha presentato uno [studio](#) concernente i principali meccanismi e rischi connessi all'evasione fiscale, derivanti dall'utilizzo di registratori di cassa. Lo studio ha lo scopo di descrivere le principali tecniche di cancellazione elettronica delle vendite dai registratori, ai fini dell'evasione fiscale e le modalità con cui tali tecniche possono essere scoperte in sede di verifica fiscale.

L'OCSE ha pubblicato uno studio dei principali meccanismi e rischi connessi alle frodi relative all'uso di registratori di cassa

ATTIVITA' DELL'AREA – Febbraio 2013

10. Incontri e contatti con l'Amministrazione finanziaria

a) Reti d'impresa – Deposito situazione patrimoniale

Confindustria ha sollecitato chiarimenti in ordine alle modalità di deposito della situazione patrimoniale e alla possibilità di sospendere il relativo obbligo per i contratti di rete privi di soggettività giuridica.

La nuova disciplina del contratto di rete prevede infatti che le reti, con fondo patrimoniale comune e organo comune che svolge attività con i terzi, depositino presso l'Ufficio del Registro delle imprese ove ha sede la rete una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in materia di bilancio delle società per azioni. Il termine per il deposito è fissato nei "due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale".

Risulta tuttavia impossibile per i contratti di rete privi di soggettività giuridica redigere un conto economico o uno stato patrimoniale di "rete" conforme agli schemi di bilancio delle società per azioni e, peraltro, per tali contratti non è agevole individuare il termine per il deposito, non avendo un "esercizio annuale" di riferimento unitario.

b) Istanza di rimborso IRAP

L'Area Politiche Fiscali ha segnalato all'Agenzia delle entrate alcune problematiche applicative relative alle istanze di rimborso IRAP, che dovrebbero trovare soluzione in una imminente circolare esplicativa (ad esempio le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso per i soggetti con esercizio a cavallo).

Si ricorda che il decreto Salva Italia ha disposto, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deducibilità dalla base imponibile Irpef e Ires dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato. Tale beneficio può essere recuperato per gli anni precedenti presentando l'istanza di rimborso e utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2012.

c) Studi di settore

L'Area Politiche Fiscali ha partecipato il 27 febbraio scorso alla prima tornata di incontri della Commissione degli esperti degli studi di settore, in vista dell'approvazione dei nuovi indicatori di coerenza economica applicabili alle attività di impresa (settore manifatturiero, servizi, commercio ed attività professionali) che dovrebbe avvenire nella prossima riunione del 5 marzo.

Si ricorda che tali indicatori hanno la funzione di selezionare i contribuenti non coerenti da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate. I contribuenti che risultano congrui rispetto alle stime degli studi, e coerenti rispetto a indicatori economici come quelli in discussione, possono accedere al regime premiale per i contribuenti soggetti agli studi di settore (art.10, commi 9 e ss del DL n. 201/2011) secondo tempistiche differenti per settore economico. I benefici legati al regime premiale riguardano l'esclusione da accertamenti presuntivi da parte dell'Agenzia delle entrate; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento; la possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo solo nei casi in cui il reddito complessivo accertato dall'Agenzia delle Entrate ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato (1/5 per gli altri contribuenti).

d) BEPS – Base erosion and profit shifting

L'Area Politiche Fiscali ha incontrato, insieme ad ABI, ANIA e Assonime, i vertici del Dipartimento delle finanze per un primo confronto sui lavori OCSE sul tema del BEPS - Base erosion and profit shifting.

Il progetto BEPS nasce su impulso principale di Stati Uniti e Gran Bretagna in risposta alle pratiche abusive poste in essere da multinazionali principalmente americane (Google, Amazon, Starbucks) al fine di ridurre le imposte nei mercati in cui vendono i loro prodotti e servizi e di concentrare gli utili in Paesi a bassa fiscalità. L'OCSE intende approvare entro giugno 2013 un piano di azione per un approccio coordinato a livello internazionale e per una possibile revisione delle regole di imposizione internazionale applicabili. Si segnala, al riguardo che, lo scorso 12 febbraio, l'OCSE ha [pubblicato uno specifico documento sul tema](#) dal titolo "Addressing Base Erosion and Profit Shifting".

Il Dipartimento ha comunicato che vi saranno altri incontri e che desidera coinvolgere il mondo delle imprese nel confronto sulle bozze dei documenti che saranno predisposti in sede OCSE. Confindustria ha manifestato ap-

prezzamento per l'opportunità di partecipare a un possibile cambiamento normativo volto a formulare nuovi standard fiscali internazionali condivisi, ma ha anche espresso alcune perplessità sul progetto. Si tratta infatti di temi estremamente complessi, e l'Italia ha peraltro già adottato a livello nazionale un insieme di previsioni antiabuso estremamente restrittive, sia sul piano normativo che su quello interpretativo.

11. Incontri sul territorio

a) Reti d'impresa – Incontri formativi

Nell'ambito degli incontri formativi sul tema delle reti d'impresa presso le associazioni territoriali, il 15 febbraio l'Area ha partecipato ad un seminario di approfondimento presso l'Unione industriali di Bologna. La relazione ha avuto ad oggetto l'agevolazione e i profili fiscali dei contratti di rete ed è stato fornito supporto alle richieste dei funzionari presenti.

b) Partecipazione Coordinamento Tributario Triveneto

Il 21 febbraio scorso rappresentanti dell'Area hanno partecipato alla riunione del Coordinamento Tributario del Triveneto, tenutasi presso la sede dell'Associazione degli industriali di Vicenza.

Tra i principali argomenti oggetto della discussione, si segnala il tema della responsabilità solidale nel settore degli appalti. Sono stati, in particolare, presentati i quesiti e le richieste di chiarimento che Confindustria ha presentato all'Agenzia delle entrate, nonché le ulteriori iniziative in chiave comunitaria che si ritiene opportuno intraprendere sul tema.

c) Incontri futuri

Si segnala che l'Area Politiche Fiscali ha organizzato un seminario tecnico il 19 marzo p.v. sul tema della determinazione della rendita catastale dei fabbricati industriali e il 27 marzo p.v. sul tema della responsabilità solidale negli appalti (cfr. [l'informativa dell'Area Politiche Fiscali dello scorso 7 marzo](#)), con la partecipazione dell'Amministrazione finanziaria.

Per informazioni, rivolgersi a s.angarano@confindustria.it